



Titolo

Arbitri e ufficiali di gara - condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara – ratio della norma

Descrizione

Nel contesto dell'attività sportiva, improntata ai principi di lealtà, della correttezza e della probità che devono guidare l'azione (fra gli altri) degli atleti *"in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva"* (art. 4, comma 1, C.G.S.), la violenza - generalmente esecrata dall'ordinamento - assume una connotazione di ancora maggiore gravità specialmente se rivolta nei confronti dell'ufficiale di gara il cui operato è funzionale proprio al rispetto dei medesimi principi di lealtà e correttezza oltre che delle regole del gioco. L'ordinamento sportivo non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara da parte di tesserati. Tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell'incolumità dell'arbitro (Corte federale d'appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; n. 54/CFA/2021-2022; n. 56/CFA/2021-2022; n. 3/CFA/2022-2023).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 13/CFA/2022-2023/C

Presidente

Torsello

Relatore

Cestaro

Riferimenti normativi

art. 35, comma 1 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0013 CFA del 9 agosto 2022 (Presidente Federale/Sig. Giorgio Serafini)